

MENO CONVENIENTE PAGARE IN RITARDO

di ADOLFO DI MAJO

La normativa sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche Amministrazioni si aggiorna. Infatti, dopo la prima Direttiva, la 35 del 29 giugno 2000, è stata emanata la 7 del 16 febbraio 2011. Quest'ultima è stata recepita dall'Italia prima della scadenza con il decreto legislativo 192/2012 (in vigore dal 30 novembre scorso), che ha modificato il decreto legislativo 231/2002.

La nuova Direttiva intende superare le insufficienze e lacune della precedente, che ne hanno notevolmente attutito l'impatto con la realtà economico sociale dei pagamenti.

L'obiettivo è far sì che sia meno conveniente per i soggetti-debitori ritardare i pagamenti, rendendo più certa e ravvicinata la data del pagamento e più pesante il costo del ritardo, sul terreno sia degli interessi da versare, sia del rimborso dei costi del recupero del credito.

Nei fatti, è stata in primo luogo, ribaltata la disciplina del ritardo nei pagamenti pecuniari tra imprese: ad una visuale pauperistica che intendeva proteggere i soggetti debitori, considerati soggetti più deboli, si è sostituita una diversa visuale che guarda ai soggetti creditori, in prevalenza Pmi, fornitrici di merci o di servizi, che, a seguito dei termini lunghi di pagamento, contribuiscono a fornire liquidità aggiuntiva alle imprese debentrici (spesso grandi imprese e P.A.).

Una data certa è quella che colloca nel ricevimento della fattura o nella consegna della merce il *dies a quo* (30 giorni) per il pagamento, altrimenti decorrono gli interessi di mora, calcolati al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali: un tasso di gran lunga superiore a quello usuale.

La *mora debendi* coincide con il termine di scadenza del pagamento, il che rende superfluo l'atto di costituzione in mora, come accade per la *mora ex re* (art. 1219, n. 3 del Codice Civile).

L'ambito normativo è circoscritto alle obbligazioni pecuniarie derivanti, a titolo di corrispettivo, dai contratti tra imprese o tra imprese e P.A., che riguardano la consegna di merci o la prestazione di servizi; ma anche la progettazione e l'esecuzione di opere ed edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile sono menzionati nel considerando 11 della Direttiva. Inoltre, sono compresi anche i lavoratori autonomi e i professionisti, iscritti o no in un Albo. Il considerando 10 avverte che, solo per questo scopo, i professionisti sono trattati come imprenditori. Sono esclusi dunque i contratti tra privati oppure tra imprese e privati e, quanto all'oggetto, i contratti di credito (finanziamenti o mutui), gli obblighi di risarcimento, il rimborso di somme da mandato.

La nuova Direttiva e la legge di attuazione confermano il modello “moralizzatorio” già introdotto dalla precedente direttiva 35/2000 secondo cui, ferma restando la funzione *sussidiaria* dell’intervento comunitario, (sia per le obbligazioni a termine sia per quelle senza termine), un limite generale per l’autonomia dei contraenti è costituito dal rispetto dell’equità. Questa è destinata a regolare, in termini generali, ogni clausola contrattuale o prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora, ai costi di recupero (articolo 7 della direttiva 7 del 2011).

La nuova disciplina, quindi, punta non solo alla “rapidità” dei pagamenti ma anche alla correttezza delle modalità di pagamento. In ogni caso non deve essere ignorata l’esistenza di altri rimedi, come quelli fondati su tecniche di compensazione automatica dei crediti a fronte di debiti (specie verso l’Erario), così come di forme di certificazione e cartolarizzazione dei crediti, soprattutto verso le pubbliche amministrazioni (come di recente introdotte con il decreto ministeriale 25 giugno 2012 sulle modalità di certificazione dei crediti di somme dovute da parte di Regioni, Enti locali e ASL).